



San Marino, 16 agosto 2022/1721 d.f.R.
Prot. n° **00076903**
Raccomandata

Spett.li

**ASSOCIAZIONE TARTUFAI
TARTUFICOLTORI SAMMARINESI**

AASLP

UGRAA

**UFFICIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E PER L'EDILIZIA**

=Loro Sedi=

Delibera CTS 05/2022 – seduta del 4 agosto 2022.

Oggetto: **Istanza sottoscritta dall'Associazione Tartufai e Tartuficoltori Sammarinesi per modifica regolamento "Recinzioni ammesse ai sensi del comma 4, art. 95 della Legge 14 dicembre 2017 N.140" adottato con delibera CTS 44/2019 della seduta del 23 luglio 2019**

Vista la propria precedente delibera n. 06/2021 assunta nella seduta del 28 gennaio 2021 con la quale è stata esaminata l'istanza dell'Associazione Tartufai e Tartuficoltori tendente a rivedere la modifica del comma 1, lettera d) dell'art. 2 (Tipologie di recinzioni ammesse) del regolamento "Recinzioni ammesse ai sensi del comma 4, art. 95 della Legge 14 dicembre 2017 n.140" adottato con delibera CTS 44/2019 della seduta del 23 luglio 2019";

Vista la nuova istanza dell'Associazione Tartufai Tartuficoltori Sammarinesi presentata in data 22 luglio 2022 (prot. Acta n.70567 del 22.07.22);

il **Comitato Tecnico Scientifico** delibera di integrare il Regolamento "Recinzioni ammesse ai sensi del comma 4, art. 95 della Legge 14 dicembre 2017 n.140" adottato con delibera CTS 44/2019 della seduta del 23 luglio 2019" come di seguito riportato:

- Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del Regolamento "Recinzioni ammesse ai sensi del comma 4, art. 95 della Legge 14 dicembre 2017 n.140" adottato con delibera CTS 44/2019 del 23 luglio 2019" è aggiunto il seguente comma:
6) per le recinzioni di cui al punto d) è ammesso altresì l'utilizzo di rete metalliche tipo reti paramassi (maglia 8x10 cm tessuta con un filo di diametro 2,7 mm protetto contro la corrosione fili di bordatura di spessore 3,2 mm) o di rete zincata a doppia/tripla torsione (maglia 80x100 mm, filo diametro 2,7/3,5 mm) o di reti metalliche elettrosaldate protette dalla corrosione (maglia 150x200 mm, filo di diametro fino a 3,5 mm).



SEGRETERIA DI STATO TERRITORIO E AMBIENTE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 19 Legge 16 novembre 1995 n.126

Le reti di recinzioni già esistenti di cui al predetto punto d) possono essere mantenute purché vengano adeguatamente mitigate, in accordo con UGRAA, mediante la messa a dimora di siepi realizzate con essenze autoctone e coerenti con la vegetazione spontanea circostante, entro il termine di 18 mesi a far data dal 1 settembre 2022.

Distinti saluti.

Il Presidente
Stefano Canti